

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per le questioni regionali

S O M M A R I O

MODIFICA NELLA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE	157
ATTI DEL GOVERNO	157
Schema di decreto legislativo concernente « Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di invalidi civili » (<i>Rinvio del seguito dell'esame</i>)	
SULL'ORDINE DEI LAVORI	157
Schema di decreto legislativo concernente « Individuazione della rete autostradale e stradale nazionale, a norma dell'articolo 1, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni » (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	158
Schema di decreto legislativo recante « Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 » (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	159
ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 102, 3° COMMA, DEL REGOLAMENTO DELLA CAMERA DEI DEPUTATI	160
SULL'ORDINE DEI LAVORI	160
Riforma delle accademie e dei conservatori di musica (testo unificato C. 688- 829-1343-1397-1998-B, modificato dalla 7ª Commissione del Senato della Repubblica) (Parere alla VII Commissione della Camera dei deputati) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	160
Legge-quadro sull'inquinamento elettromagnetico [C. 5892 (4816, Governo, nuovo testo, 432, 452, 2095, 4036, 4464, 4467, 4487, 4561, 5212)] (Parere alla VIII Commissione della Camera dei deputati) (<i>Esame e rinvio</i>)	161
SULL'ORDINE DEI LAVORI	164
ERRATA CORRIGE	164

Martedì 28 settembre 1999. — Presidenza del Presidente Mario PEPE.

La seduta comincia alle 13.35.

MODIFICA NELLA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE

Il Presidente Mario PEPE comunica che in data 27 settembre 1999 il Presidente del Senato ha chiamato a far parte della Commissione il senatore Antonio Pizzinato in sostituzione del senatore Luciano Guerzoni, dimissionario.

ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo concernente « Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di invalidi civili ».

(*Rinvio del seguito dell'esame*).

SULL'ORDINE DEI LAVORI

Il Presidente Mario PEPE comunica che il relatore, senatore Enrico Pelella,

oggi impossibilitato a intervenire, ha preannunciato l'intenzione di presentare, oltre alla proposta di parere, un eventuale documento di indirizzo sulla questione del trasferimento alle regioni delle competenze in materia di concessione di benefici agli invalidi civili. Tale documento, se il relatore ne riterrà effettivamente opportuna la presentazione, verrà discusso a conclusione dell'esame dello schema di decreto in titolo nella seduta di domani.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo concernente « Individuazione della rete autostradale e stradale nazionale, a norma dell'articolo 1, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni ».

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in esame sospeso nella seduta del 22 settembre scorso.

Il deputato Eugenio DUCA (DS-U), *relatore*, presenta la seguente proposta di parere:

« La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato lo schema di decreto legislativo concernente « Individuazione della rete autostradale e stradale nazionale, a norma dell'articolo 1, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni »;

considerato che il provvedimento — prevedendo il trasferimento alle regioni di circa 30 mila chilometri di strade statali — rappresenta il più imponente atto di decentramento ad oggi compiuto dallo Stato;

considerato altresì che alla definizione del testo si è pervenuti dopo un intenso lavoro preparatorio, con un atto di concertazione tra Stato e regioni, sancito nella seduta della Conferenza Stato-regioni del 14 luglio scorso;

preso atto che il provvedimento rispetta quindi le volontà dei soggetti

interessati, anche se si riscontra un atteggiamento diverso da parte delle singole regioni in quanto le regioni centrali e settentrionali tendono ad acquisire maggiori competenze mentre le regioni insulari e meridionali tendono a lasciare maggiori competenze allo Stato centrale,

esprime **PARERE FAVOREVOLE**

con le seguenti osservazioni:

A) la Commissione condivide e fa proprie le valutazioni espresse dalla Conferenza dei Presidenti delle regioni in relazione all'attuazione del decreto legislativo:

1) l'individuazione della rete nazionale non costituisce acquiescenza al conferimento delle funzioni che resta subordinato all'accordo tra Stato e regioni in merito all'attribuzione delle risorse;

2) per evitare interruzioni del servizio stradale, fino alla data di effettivo esercizio delle funzioni da parte delle regioni, sarà l'Anas che continuerà ad esercitare tutti i compiti attinenti alle strade della rete statale non mantenute alla competenza statale;

3) è necessaria la costituzione di un tavolo di lavoro tecnico-politico presso il Ministero dei lavori pubblici, cui partecipino i rappresentanti di tutte le regioni, i rappresentanti dei ministeri competenti e i rappresentanti dell'Anas, per predisporre una intesa in ordine agli investimenti Anas sulle strade della rete nazionale.

B) I modelli organizzativi conseguenti al trasferimento saranno fissati dalle regioni. Tuttavia è necessario, nel periodo di transizione, che lo Stato assicuri il massimo di collaborazione evitando di ingenerare la sensazione di un decentramento « per abbandono ». Si rileva inoltre che le regioni non hanno mai svolto compiti di gestione di strade, mentre le province hanno già compiti rilevanti nella viabilità stradale e quindi — ferme restando le responsabilità ed il ruolo di

programmazione delle regioni – i compiti di gestione e di manutenzione possono sicuramente essere affidati alle province.

C) Si osserva che la regione Sardegna è priva di ogni collegamento autostradale e le strade nazionali hanno un basso livello qualitativo.

D) Nella classificazione vi sono alcuni errori materiali: ad esempio la SS 301, pur costituendo un collegamento internazionale, non è ricompresa nelle strade della rete nazionale.

E) È necessario procedere alla riorganizzazione dell'Anas e al rapido passaggio delle risorse e del personale ai gestori della rete. Questo passo potrebbe servire anche a far superare le resistenze di alcune regioni per l'attribuzione delle competenze in materia ».

Il Presidente Mario PEPE rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante « Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 ».

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, sospeso nella seduta del 22 settembre scorso.

Il senatore Armin PINGGERA (Misto), *relatore*, formula la seguente proposta di parere:

« La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante « Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 »,

esprime PARERE FAVOREVOLE

con i seguenti indirizzi:

con riferimento all'articolo 3, concernente la materia dell'energia, valuti il

Governo l'opportunità di esaminare se la competenza relativa al rilascio di concessioni di impianti di raffinazione debba essere trasferita a tutte le regioni o se tale trasferimento sia da limitare a quelle a statuto speciale e alle province autonome di Bolzano e di Trento;

con riferimento all'articolo 5, concernente le gestioni-stralcio di incentivi alle imprese, sembra più corretto che esse comprendano tutti i procedimenti di cui sia in corso l'istruttoria, anche per mantenere un unico soggetto responsabile dell'intero procedimento;

con riferimento all'articolo 8, 1° comma, lettera c), si ritiene opportuno che al fine di assicurare l'espletamento da parte delle regioni dei compiti in materia di demanio marittimo, sia necessario il loro coinvolgimento nella gestione del sistema informatizzato del demanio marittimo;

con riferimento all'articolo 8, 1° comma, lettera d), si impegna il Governo a dotare le regioni di adeguate risorse aggiuntive commisurate agli oneri connessi alle attività di bonifica delle vie di navigazione;

con riferimento agli articoli 7, 10 e 11 si ritiene opportuno mantenere la competenza decentrata in tema di dichiarazione di eccezionale calamità o avversità atmosferica;

con riferimento agli articoli 13 e 14 si ritiene opportuno mantenere l'attuale assetto delle competenze in particolare anche per quanto attiene macellai e mercati ittici, laboratori di trasformazione ecc. e laboratori in genere;

la Commissione, infine,

esprime PARERE CONTRARIO

sull'articolo 6, in quanto il carattere interregionale o multiregionale di un consorzio non comporta la qualificazione delle attività amministrative ad esso inerenti come di interesse nazionale ».

Il Presidente Mario PEPE rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.50.

**ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 102, 3°
COMMA, DEL REGOLAMENTO DELLA CAMERA
DEI DEPUTATI**

*Martedì 28 settembre 1999. — Presi-
denza del Presidente Mario PEPE.*

La seduta comincia alle 13.50.

SULL'ORDINE DEI LAVORI

Il Presidente Mario PEPE propone un'inversione dell'ordine del giorno nel senso di esaminare immediatamente il progetto di legge concernente la riforma delle accademie e dei conservatori di musica.

La Commissione consente.

**Riforma delle accademie e dei conservatori di
musica (testo unificato C. 688-829-1343-1397-
1998-B, modificato dalla 7ª Commissione del Senato
della Repubblica).**

(Parere alla VII Commissione della Camera dei
deputati).

*(Esame e conclusione — Parere favorevole
con osservazione).*

La Commissione inizia l'esame del pro-
getto di legge in titolo.

Il Presidente Mario PEPE, *relatore*, riferisce che il testo all'esame è alla seconda lettura presso la Camera dei deputati, dopo aver subito modifiche nel corso dell'esame da parte della Commissione Istruzione del Senato. Nell'impianto iniziale, risultante dall'esame in prima lettura alla Camera, si prevedeva il riordino degli istituti musicali e delle accademie di belle arti prevedendo che tali strutture confluissero in istituti di istru-

zione superiore di grado universitario, denominati istituti superiori delle arti (ISDA), da istituirsi in numero di almeno uno per regione. La vigilanza su tali istituti veniva affidata al Ministero dell'università, coadiuvato da un organo consultivo denominato Consiglio nazionale delle arti. Su tale testo la Commissione per le questioni regionali nella seduta del 16 dicembre 1997 ebbe ad esprimere un parere favorevole con due osservazioni tendenti complessivamente a coinvolgere maggiormente le regioni e la Conferenza Stato-regioni nelle varie fasi concernenti la creazione e il funzionamento degli ISDA. Nel corso dell'esame da parte del Senato veniva totalmente rivista l'impostazione originaria del progetto, eliminando la figura degli istituti superiori delle arti. Il testo attuale prevede che le accademie di belle arti e i conservatori di musica (questi ultimi trasformati in istituti superiori di studi musicali e coreutici) siano inseriti in un sistema di alta formazione e specializzazione artistica e musicale, sotto la competenza del MURST, coadiuvato da un Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale.

Per quanto concerne i profili di competenza della Commissione, il Presidente fa presente che assume rilievo l'articolo 8, che dispone che per la Valle d'Aosta e le province di Trento e di Bolzano le finalità della legge sono realizzate nel rispetto degli statuti di autonomia e delle relative norme di attuazione. Ciò in relazione alle speciali competenze in materia fissate dai rispettivi statuti (articolo 3 dello statuto Valle d'Aosta e articolo 9 dello statuto del Trentino-Alto Adige). Per le altre regioni ricorda che l'articolo 138, 3° comma, del decreto legislativo n. 112 del 1998 esclude espressamente dalla delega alle regioni in materia di istruzione scolastica le funzioni concernenti i conservatori e le accademie.

In conclusione, il Presidente osserva che, se da un lato il testo in esame appare rispettoso delle competenze regionali, è necessario comunque valorizzare adeguatamente l'azione delle regioni in un campo (quello dell'offerta formativa) in cui il ruolo statale in materia scolastica e quello

regionale in materia di istruzione e formazione dovrebbero fortemente integrarsi.

Formula quindi la seguente proposta di parere:

« La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminata la proposta di legge atto Camera n. 688-829-1343-1397-1998/B, recante « Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali »,

esprime **PARERE FAVOREVOLE**

con la seguente osservazione:

con riferimento all'articolo 2, comma 8, lettera c), si ritiene necessario che alla programmazione dell'offerta formativa debbano poter concorrere anche le regioni e gli enti locali; valuti la Commissione di merito gli strumenti più opportuni per conseguire tale risultato ».

La Commissione approva.

Legge-quadro sull'inquinamento elettromagnetico [C. 5892 (4816, Governo, nuovo testo, 432, 452, 2095, 4036, 4464, 4467, 4487, 4561, 5212)].

(Parere alla VIII Commissione della Camera dei deputati).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Il Presidente Mario PEPE avverte preliminarmente che — pur essendo la Commissione assegnataria di un solo progetto di legge in relazione alla normativa transitoria concernente le competenze consultive di cui all'articolo 102 del regolamento della Camera — l'esame si svolgerà sul testo risultante dall'esame svolto dalla commissione di merito e il parere sarà così riferito al nuovo testo del disegno di legge n. 4816.

Il senatore Giorgio SARTO (Verdi), *relatore*, ricorda che i limiti di esposizione indicati nel DPCM del 23 aprile 1992 concernono solo i campi elettromagnetici generati dalla trasmissione dell'energia elettrica e si riferiscono solo agli effetti a breve termine (effetti acuti) derivanti alla popolazione dall'esposizione, ma non agli effetti a lungo termine (effetti cronici), fissando in definitiva limiti che sono valutati oggi non in grado di evitare i rischi alla salute. Rileva inoltre che il Governo potrebbe, già oggi in base alla legge istitutiva del Ministero dell'ambiente ed alla legge di riforma sanitaria fissare con un proprio provvedimento nuovi e più adeguati limiti.

Alcune leggi regionali, tra cui anche quella vigente della regione Veneto, hanno considerato anche gli effetti a lungo termine e hanno fissato per esempio una distanza dalle linee ad alta tensione tale per cui a 1,5 metri da terra vi sia un campo elettrico non superiore a 500 V/m e un campo magnetico non superiore a 0,2 microtesla. Il limite di 0,2 microtesla è stato anche indicato in un recente provvedimento del TAR Veneto (ordinanza del 29 luglio 1999) come quello da adottare per la prevenzione di effetti a lungo termine nella popolazione infantile.

Il disegno di legge n. 4816 mira a ridurre le lacune normative a livello nazionale esistenti in tale settore, tant'è che lo Stato è finalmente chiamato ad « assicurare la protezione anche da possibili effetti a lungo termine » (articolo 4, comma 1, lettera a). Nel testo si ritrova la fissazione dei limiti di esposizione anche se tale definizione a livello parlamentare avrebbe colmato una lunga attesa. Il disegno di legge demanda perciò al Governo la determinazione dei limiti di esposizione, degli obiettivi di qualità e delle azioni da adottare per la massima riduzione delle esposizioni entro un termine di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della nuova legge. Le competenze che vengono attribuite allo Stato riguardano la determinazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità. Allo Stato

è demandata anche la definizione dei tracciati degli elettrodotti con tensione superiore a 150 KV, mentre alle regioni spettano i tracciati degli elettrodotti sotto i 150 KV. Sono inoltre di competenza dello Stato il coordinamento dell'attività di ricerca e di sperimentazione tecnico-scientifica, nonché la determinazione dei criteri di elaborazione dei piani di risanamento nonché la determinazione dei criteri di elaborazione degli stessi, con specificazione delle priorità d'intervento e dei tempi di attuazione.

Alle regioni spetta l'adozione di un piano regionale di localizzazione dell'emittenza radiotelevisiva, la definizione dei tracciati degli elettrodotti di tensione inferiore a 150 KV, e l'adozione di un regime amministrativo autorizzatorio degli impianti disciplinati dalla presente legge, nonché la realizzazione e la gestione di un catasto delle sorgenti fisse dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici per stimarne il livello nel territorio regionale. Inoltre le regioni definiscono le competenze spettanti alle province e ai comuni e possono prevedere l'istituzione di un comitato tecnico consultivo che ricomprenda le diverse competenze in materia.

Nel testo iniziale del Governo si prevedeva un termine di cinque anni per l'adeguamento graduale degli impianti radioelettrici già esistenti al piano di risanamento; il testo attuale riduce a tre anni il termine di adeguamento. Sempre il testo originario prevedeva un termine di sei mesi, dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che fissa i criteri per l'elaborazione del piano di risanamento, per la presentazione alle regioni da parte degli esercenti degli elettrodotti di una proposta di piano di risanamento. Nel testo attuale questo termine è portato a dodici mesi. Tenuto conto che già il DPCM del 23 aprile 1992 assegnava un termine di dodici anni per il completamento dei piani di risanamento, il relatore ritiene che vada valutato se non sia troppo lungo, soprattutto a fronte delle situazioni di maggior rischio, l'analogo periodo di do-

dici anni che il disegno di legge fa decorrere dalla sua entrata in vigore.

Conclusivamente, il relatore formula la seguente proposta di parere:

« La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

premessi che:

in base alla legge istitutiva del Ministero dell'ambiente (L.349/86) e a quella di riforma sanitaria (L.833/78) il Governo può stabilire con DPCM nuovi limiti rispetto all'esposizione all'inquinamento elettromagnetico, più adeguati a garantire i rischi per la salute della popolazione;

rispetto alla legislazione regionale in merito, sono stati sollevati dal Governo alcuni conflitti di competenza, ma sono vigenti leggi regionali come quella del Veneto, che stabiliscono limiti riferiti a prevenire non solo i rischi a breve termine, ma anche quelli a lungo termine, fissando per esempio il limite di esposizione al campo elettromagnetico derivante da elettrodotti, di 0,2 microTesla e che tale valore è stato indicato anche da un recente provvedimento del TAR Veneto (Ordinanza del 29 luglio 1999) come limite da adottare per la prevenzione degli effetti a lungo termine sulla popolazione infantile;

è necessaria la definizione organica a livello nazionale di limiti e programmi di azione atti a evitare i rischi per la salute derivanti dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici;

il disegno di legge in esame delega il Governo ad emanare limiti di esposizione, valori di attenzione per la permanenza prolungata e obiettivi di qualità tali da salvaguardare la salute in riferimento agli effetti di breve e di lungo termine;

esso inoltre detta disposizioni per i procedimenti autorizzatori, per il catasto delle sorgenti fisse e per i piani di risanamento e articola le competenze tra Stato, regioni, province e comuni,

esprime **PARERE FAVOREVOLE**

sul nuovo testo del disegno di legge C. 4816

con le seguenti osservazioni:

rispetto al procedimento di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di elettrodotti con tensione superiore ai 150 KV, si evidenzia l'importanza di una concertazione (articolo 4-bis, lettera b) con le regioni e gli enti locali interessati nell'ambito dei procedimenti amministrativi di definizione dei tracciati;

si evidenzia altresì che le competenze delle regioni sono sufficientemente articolate nell'articolo 7, ma si ritiene necessario che il ruolo degli enti locali nel cui territorio ricadono gli impianti sia maggiormente definito, per esempio rendendo obbligatorio il comitato tecnico consultivo previsto al comma 4 dell'articolo 7;

si ritiene utile che nel disegno di legge sia esplicitata — salvi il carattere di legge quadro e i limiti massimi definiti a livello nazionale — l'ammissibilità di norme più prudenziali nella legislazione regionale;

si ritiene che, anche alla luce dell'esperienza relativa al DPCM 23 aprile 1992, che già prevedeva un termine di dodici anni, per completare i piani di risanamento, debba essere meglio valutato il nuovo termine di 12 anni per il completamento del risanamento previsto dal disegno di legge e debbano essere meglio definite le priorità e le modalità per una effettiva e più rapida attuazione dello stesso;

si evidenzia infine l'importanza, già presente nel disegno di legge, della compatibilità urbanistica ambientale e paesaggistica degli interventi e dei piani ».

Il senatore Renzo GUBERT (Misto-Il Centro) chiede un chiarimento sul riparto delle competenze per quanto concerne gli impianti radiotelevisivi.

Il senatore Giorgio SARTO (Verdi), *relatore*, precisa che le competenze si

articolano tra i vari enti territoriali anche in relazione ai poteri di pianificazione urbanistica.

Il senatore Tarcisio ANDREOLLI (PPI) solleva una questione non strettamente attinente al problema dell'inquinamento elettromagnetico, ma concernente piuttosto un aspetto di carattere estetico: la presenza di un eccessivo numero di antenne riceventi situate sui lastrici solari e sui tetti dei condomini. Si domanda se non sia possibile porre una qualche forma di vincolo al fine di ridurre il numero di tali impianti che deturpano l'aspetto delle nostre città.

Il senatore Renzo GUBERT (Misto-Il Centro) rileva che la delega al Governo del potere di determinazione dei limiti di esposizione e delle soglie di attenzione non appare giustificata, in quanto tali valori potrebbero essere già fissati direttamente dal Parlamento. Il meccanismo della delega avrebbe conseguentemente il solo effetto di ritardare la fissazione dei limiti in questione. Pone inoltre il problema del conflitto che potrebbe insorgere tra la normativa in esame e quella urbanistica.

Il senatore Armin PINGGERA (Misto) con riferimento al problema sollevato dal senatore Andreolli, condivide l'opportunità di un intervento nel senso indicato, ma ritiene che già sussistano per le regioni i necessari poteri.

Il senatore Tarcisio ANDREOLLI (PPI) aggiunge che a tale fine sono probabilmente sufficienti anche i poteri spettanti ai comuni.

Il deputato Eugenio DUCA (DS-U) afferma di condividere la relazione del senatore Sarto. Con riferimento al problema sollevato dal senatore Andreolli, a suo avviso sarebbe necessario formulare una norma di indirizzo che operi nel caso di interventi di ristrutturazione.

Il senatore Giorgio SARTO (Verdi), *relatore*, si dichiara d'accordo con il senatore Andreolli in ordine alla questione dell'effetto deturpante prodotto dall'eccessivo numero di impianti riceventi presenti sui tetti condominiali, rammentando al riguardo le proposte di incentivazione avanzate nell'esame dei provvedimenti collegati alla manovra finanziaria. Deve però rilevare che scopo del disegno di legge in esame è di introdurre una disciplina per l'inquinamento elettromagnetico e che pertanto oggetto della normativa sono gli impianti trasmettenti, che costituiscono fonti di emissioni, e non gli impianti riceventi. Aggiunge che si delinea in questa materia un intreccio di competenze tra i poteri spettanti allo Stato in materia di beni ambientali e paesistici, e quelli delle regioni e dei comuni in materia di pianificazione urbanistica. Conviene infine con il senatore Gubert che il Parlamento potrebbe già definire direttamente i limiti delle emissioni inquinanti.

Il senatore Armin PINGGERA (Misto) pone il problema della compatibilità dell'articolo 1, secondo comma, con l'autonomia delle regioni a statuto speciale.

Il senatore Tarcisio ANDREOLLI (PPI) ritiene invece che il nuovo testo dell'arti-

colo 1, secondo comma, non contrasti con l'autonomia delle regioni a statuto speciale, in quanto si prevede che l'adeguamento ai principi della legge avvenga nel rispetto degli statuti di autonomia e delle relative norme di attuazione.

SULL'ORDINE DEI LAVORI

Il senatore Armin PINGGERA (Misto), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede che l'esame non sia concluso nella seduta odierna, così da poter compiere i necessari approfondimenti del testo.

Concordi il relatore e la Commissione, il Presidente Mario PEPE rinvia il seguito dell'esame alla seduta di domani, mercoledì 29 settembre, il cui ordine del giorno risulta conseguentemente integrato.

La seduta termina alle 14.25.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* del 22 settembre 1999, alla pagina 132, nella colonna di sinistra, alla quinta riga sostituire le parole: «... per i trasporti ...» con le seguenti: «... ai lavori pubblici ...».